

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA anno 2020

### III.1 Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con delibera di Giunta n. 24 del 16 luglio 2020 è stato adottato l'atto di costituzione del Fondo risorse decentrate 2020 per il personale dipendente non dirigente.

#### III.1.1 Sezione 1-Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

##### Risorse storiche consolidate

Il CCNL 21 maggio 2018, all'art. 67 comma 1, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell'art. 31 comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori:

Descrizione	Importo
Risorse indicate nell'art. 31 comma 2 CCNL 22/1/2004, riferite al 2017 comprensive di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• incrementi art. 32 comma 1 stesso CCNL</li> <li>• incrementi ex art. 32 commi 4 e 7 CCNL 22/1/2004</li> <li>• incrementi ex art. 4 comma 4 CCNL 9/5/2006</li> <li>• incremento ex art. 8 comma 5 CCNL 11/4/2008</li> <li>• retribuzione individuale di anzianità cessati ante 1/1/2017</li> </ul>	281.331,24
Rideterminazione per incrementi stipendiali dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 2002/2005 e dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2008/2009	7.564,47
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017</b>	<b>€ 288.895,71</b>

Nell'importo consolidato confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/1/2004 pari ad € 3.532 (0,20% del monte salari dell'anno 2001), relative alle alte professionalità tenuto conto che tali risorse non sono mai state utilizzate.

Le risorse così determinate devono essere diminuite delle somme destinate, sempre nell'anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative:

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato anno 2017	288.895,71
- importo destinato alle posizioni organizzative anno 2017	- 55.200
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO NETTO</b>	<b>€ 233.695,71</b>

L'importo determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

A tale importo si aggiungono le seguenti integrazioni quantificate a norma dell'art. 67 comma 2 del CCNL 21/5/2018

Descrizione	Importo
Dal 2019 € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015	6.156,80
Incremento per differenze stipendiali posizioni economiche di categoria (art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2016 -2018)	7.784,93
Incrementi per RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 67 comma 2 lett. c), CCNL 2016 - 2018	9.490,73

Al riguardo si precisa quanto segue:

art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/5/2018: un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, che per la Camera di Commercio di Lucca erano 74 persone, a valere dall'anno 2019;

art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/5/2018: l'importo pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali a regime, previsti dall'art. 64 dello stesso contratto, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, costituiscono risorse stabili del fondo. Tali somme sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tenuto conto delle decorrenze contrattuali stabilite dal CCNL 21/5/2018 come indicate nella tabella A allegata allo stesso contratto, per l'anno 2020 i differenziali di progressione economica sono stati determinati secondo il seguente schema:

- da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima): differenziali determinati sugli incrementi stipendiali con decorrenza 1/4/2018 e conglobamento dell'IVC

L'importo risultante è pari ad € 7.784,93

Art. 67 comma 2 lett. c), CCNL 21/5/2018: prevede che le risorse del Fondo siano integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno. Nell'anno 2017 sono cessate per pensionamento 4 persone, nel 2018 non è cessato personale per pensionamento, nel 2019 sono cessate per pensionamento 4 persone per un totale RIA pari ad € 9.490,73.

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (art. 67 comma 3 lett.a) CCNL 21/5/2018)	71.319,00
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (art. 67 c. 3 lett.c). Dato di stima	800,00

Risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente	7.513,26
Risorse fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	16.458,35
Risorse correlate ad obiettivi di ente, definiti in Piano performance o altri strumenti di programmazione	90.000
<b>TOTALE</b>	<b>186.090,61</b>

Art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21/5/2018: l'art. 43 della legge 449/97 (legge finanziaria per l'anno 1998) prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di fornire prestazioni non rientranti fra i servizi pubblici essenziali per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente stabilendo altresì che gli introiti versati in bilancio vengano riassegnati, in misura non superiore al 30%, ad incentivare la produttività del personale. Con deliberazione di Giunta camerale n. 12 del 7 maggio 2020 è stato stabilito che il 13% di tali corrispettivi vengano riassegnati ad incentivare la produttività del personale. La misura stabilita deve essere considerata al lordo degli oneri riflessi, pertanto la somma di € 71.319,00 che affluisce nelle risorse decentrate è l'importo al lordo di tali oneri.

Art. 67 comma 3 lett. c): tale articolo prevede che confluiscono nel fondo le risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, quali le risorse derivanti dai concorsi a premi (dato di stima).

Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21/5/2018 confluiscono nel fondo i risparmi determinati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/1999. Il nuovo contratto precisa che l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo, per cui vengono presi in esame i risparmi di straordinario determinati a consuntivo per l'anno 2019.

Art. 67, comma 3 lett. h) CCNL 21/5/2018: la norma rimanda al comma 4 dello stesso articolo 67 (che ricalca quanto era già stabilito dall'art. 15 comma 2 CCNL 1/4/99) dove viene stabilito che, ove sussista la capacità di spesa nel bilancio dell'ente, in sede di contrattazione decentrata le parti verificano la possibilità dell'integrazione delle risorse variabili, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,20% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza. Il successivo comma 6 precisa che gli enti possono stanziare tali risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale.

Tali somme trovano integrale copertura negli stanziamenti del preventivo economico 2020 aggiornato nella riunione di Giunta del 16 luglio 2020, nei seguenti conti:

321006 Retribuzione accessoria–Fondo produttività personale € 245.000,00 (stimato per eccesso)  
321000 Retribuzione ordinaria € 201.454,18

Al fine della verifica della possibilità di integrazione si ritiene opportuno valutare l'esistenza di una situazione di equilibrio strutturale. A tale scopo si utilizza l'indicatore di equilibrio strutturale di cui all'allegato A della circolare MISE 220612 dell'11 giugno 2018, ritenendo che i concetti di "squilibrio strutturale di bilancio" e di "dissesto finanziario" abbiano una portata più generale rispetto all'ambito di diretta applicazione della circolare medesima (incremento della misura del diritto annuale ai sensi dell'art. 1 comma 784 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Avuto riguardo alle risultanze del bilancio d'esercizio 2019 tale indicatore assume valore positivo (situazione di equilibrio strutturale), come risulta dall'allegato A.

Art. 67 comma 3 lett. i) CCNL 21/5/2018: le somme di parte variabile possono essere incrementate con risorse stanziare per il conseguimento di obiettivi di ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della performance o in altri strumenti di programmazione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale ai sensi del comma 5 lett. b) dello stesso articolo 67. Il successivo comma 10 prevede che la Camera di Commercio possano definire, in tale ambito,

anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs n. 219/2016.

Il Piano della performance 2020-2022, approvato con delibera di Giunta n. 4 del 28 gennaio 2020 ed aggiornato con delibera n. 15 del 25 giugno 2020, nel suo complesso definisce sia obiettivi di mantenimento che di incremento dei servizi (si vedano i progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale), nonché obiettivi legati alle attività propedeutiche alla fusione e quindi alla razionalizzazione di sistema, tutti pertanto rientranti nel dettato della norma contrattuale.

In particolare nel 2020 sono stati individuati i seguenti progetti/obiettivi del Piano della performance, da collegare al finanziamento di questa voce del fondo:

- alternanza scuola-lavoro (20%)
- punto impresa digitale (20%)
- sostegno alla liquidità delle imprese (20%)
- valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (20%)
- preparazione ai mercati internazionali (20%)
- misure straordinarie per emergenza COVID19 a sostegno del sistema delle imprese
- innovazione e trasferimento tecnologico
- miglioramento del servizio all'utenza dell'area anagrafico-certificativa
- promuovere la qualità dei dati del registro imprese e valorizzare la Camera di commercio digitale
- riorganizzazione – benessere organizzativo – miglioramento efficienza gestione e promozione risorse umane
- comunicazione e sua strategia
- garantire i livelli di servizio attraverso il rispetto degli standard di qualità e dei tempi dichiarati sui diversi procedimenti/procedure (interni ed esterni) della Camera. Attuazione obblighi trasparenza e anticorruzione. Legge di riforma del sistema camerale: prima applicazione
- riorganizzazione Ente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19

Si sottolinea che a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID19 la Camera, a partire dalla prima metà del mese di marzo, ha attivato per il 100% del personale non dirigenziale la modalità di lavoro in smart working. L'intera struttura ha dimostrato e sta tutt'ora dimostrando una grande capacità di adattamento alla nuova modalità lavorativa impegnandosi fortemente nel mantenere inalterati i livelli di servizio normalmente garantiti all'utenza e nel conseguire gli obiettivi assegnati.

Il raggiungimento di detti obiettivi a carattere strategico appare particolarmente sfidante e richiede il pieno coinvolgimento dell'intera struttura anche in considerazione delle cessazioni di personale avvenute nel 2017, nel 2018, nel 2019 (diciotto in tutto) e nel corso del 2020 (ulteriori due), pertanto la Giunta camerale ha scelto di alimentare questa voce con una somma pari ad € 90.000.

Queste risorse verranno rese disponibili a consuntivo con le modalità previste dall'art. 37 del CCNL 22/1/2004, dopo aver verificato il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati, attraverso la verifica degli indicatori associati ad ogni progetto al fine di attivare la leva motivazionale dell'incentivazione per cercare di realizzare un sempre maggiore coinvolgimento del personale nel perseguimento delle priorità individuate dagli organi camerale e dettagliate dalla dirigenza.

### *Sezione III- Decurtazioni del Fondo*

L'art. 67 comma 7 del CCNL 21/5/2018 stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il valore del fondo 2020 (al netto delle voci non soggette al limite) e comprensivo del fondo delle posizioni organizzative, pari ad € 404.844,79 è inferiore al corrispondente importo del fondo 2016, pari ad € 448.955, pertanto non deve essere operata alcuna riduzione.

Consistenza complessiva fondo 2020	443.218,78
Ammontare risorse destinate nel 2020 alle posizioni organizzative	55.200
MENO risorse art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/05/2018	6.156,80
MENO risorse art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018	7.784,93
MENO somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997	71.319
MENO risorse previste da disposizioni di legge per incentivare prestazioni o risultati (concorsi a premio)	800
MENO risparmi derivanti dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 14 comma 3 CCNL 1998/2001	7.513,26
Risorse da considerare ai fini del limite	404.844,79
Risorse 2016 al netto delle voci non soggette a limite	448.955

#### *Sezione IV-Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione*

- a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:  
€ 257.128,17
- b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione  
€ 186.090,61
- c. **Totale Fondo sottoposto a certificazione**  
**€ 443.218,78**

#### *Sezione V-Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*

Parte non pertinente

### **Modulo II-Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### *Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

Il costo delle progressioni economiche orizzontali già giuridicamente perfezionate (avvenute con decorrenza 1/10/99, 1/12/2000, 1/2/2004, 1/7/2005, 1/1/2006, 1/7/2008, 1/4/2009, 22/12/2010, 1/11/2015, 1/9/2017 e 1/9/2019) è stimato nell'importo di € 185.654.

Il costo dell'indennità di comparto è stimato € 29.000.

## *Sezione II-Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo*

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 è stato siglato il 3 settembre 2020.

Le risorse disponibili stimate in € 228.565 vengono così regolate dal contratto decentrato integrativo:

- oneri progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1/1/2020: al massimo € 15.800;
- art. 68, comma 2 lett. a) e b) CCNL 21/5/2018 – premi correlati alla performance organizzativa e individuale: stimato in € 170.425;
- contributi a carico delle risorse ex art. 43 legge 449/97: € 17.040;
- art. 68, comma 2 lett. c), d) ed e) CCNL 21/5/2018 indennità di condizioni di lavoro ed indennità per specifiche responsabilità: al massimo € 24.500;
- concorsi a premio: stimati in € 800.

Quanto non speso per progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1/1/2020, per indennità di condizioni di lavoro ed indennità per specifiche responsabilità, andrà ad incrementare le risorse destinati ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale.

## *Sezione III-(eventuali) Destinazioni ancora da regolare*

Parte non pertinente.

## *Sezione IV-Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione*

- a) totale destinazioni stimate non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo: € 214.654,18
- b) totale destinazioni da contrattare (al netto dei contributi a carico delle risorse art. 43 legge 449/97 pari ad € 17.040) € 228.564,60

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: € 443.218,78

## *Sezione V-Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*

Parte non pertinente

## *Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale*

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le destinazioni stimate del Fondo aventi natura certa e continuativa sono pari ad € 214.654,17 e sono pienamente coperte dalle risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità che sono pari ad € 257.128,17.
- b) attestazione motivata del rispetto dei principi selettivi di incentivi economici: la corresponsione dei compensi diretti a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, avverrà in base al nuovo Sistema permanente di valutazione adottato con Delibera di Giunta n. 67 del 24 ottobre 2019, verificati i risultati della performance organizzativa (articolata su due livelli: 1-performance complessiva di Ente; 2- performance delle unità organizzative) e della performance individuale (apporto individuale alla performance delle unità organizzative e valutazione della qualità dei comportamenti e competenze).

La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti spetta al Segretario generale e ai competenti Dirigenti, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti nel sistema di valutazione adottato dall'Ente.

Il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione, mediante la validazione della Relazione sulla performance.

Le risorse destinate al raggiungimento dei risultati (di Ente/Area e/o di Servizio/Ufficio) sono ripartite in relazione a:

1. categoria contrattuale di appartenenza sulla base di coefficienti differenziati
2. periodo di effettiva presenza in servizio
3. apporto individuale definito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi e all'adeguatezza dei comportamenti organizzativi
4. perequazione utilizzata dal Segretario Generale, in accordo con i dirigenti, per compensare eventuali situazioni particolari, debitamente motivate.

### **Modulo III-Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Vedi la tabella 1 di cui all'allegato B

### **Modulo IV-Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

#### Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Nel bilancio di previsione per l'anno 2020, approvato dal Consiglio camerale il 19 dicembre 2020 con delibera n. 18 ed aggiornato con Delibera n. 6 del 16 luglio 2020, sul conto 321006 "Fondo produttività del personale" sono stati previsti complessivamente € 245.000, di cui € 29.00 per finanziare gli impieghi stabili del fondo del personale per l'anno 2020 (indennità di comparto) e gli impieghi variabili o meglio il compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi stimato in € € 170.424,63 (al netto dei contributi pari a € 17.040), le indennità di disagio e di particolare responsabilità stimate in max € 24.500 ed i concorsi a premio stimati € 800.

Gli oneri delle progressioni orizzontali, previste pari ad € 201.454,18 (comprehensive delle eventuali PEO 2020), gravano sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria", essendo parte inscindibile della retribuzione di ogni dipendente.

In data 16 luglio 2020 con delibera n. 24 la Giunta camerale ha determinato la quota di risorse correlate agli obiettivi di ente art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) in € 90.000.

Il fondo e i relativi capitoli di spesa sono stati costituiti al netto degli oneri riflessi. Le voci di bilancio che finanziano detti oneri (contributi previdenziali ed Irap) sono i conti 322001, 322005, 322006 per gli oneri previdenziali ed il conto 327022 per l'Irap sui compensi al personale camerale e presentano la necessaria capienza.

#### **III.4.2 Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Il fondo dell'anno 2019 è stato quantificato in € 429.929 ed è stato interamente erogato come segue:

- € 186.850,82 per finanziare le progressioni economiche orizzontali sono stati imputati sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria" essendo parte inscindibile della retribuzione di ogni dipendente;

- € 30.185,68 per finanziare l'indennità di comparto sono stati imputati sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
- € 24.124,38 per finanziare le indennità di disagio e particolare responsabilità di cui agli artt. 10 e 11 del contratto decentrato integrativo sono stati imputati sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
- € 440,70 per finanziare i compensi per Concorsi a premio effettuati sono stati imputati sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
- € 175.252,51 (al netto dei contributi a carico delle risorse ex art. 43 legge 449/97 pari € 12.716) per pagare il compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi, sono stati previsti nel bilancio anno 2019 imputati sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale".

*Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo*

Oneri progressioni orizzontali con decorrenza 1/10/1999, 1/12/2000, 1/2/2004, 1/7/2005, 1/1/2006, 1/7/2008, 1/4/2009, 22/12/2010, 1/11/2015, 1/9/2017, 1/9/2019	€ 185.654,18	Copertura sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria"
Indennità di comparto	€ 29.000,00	Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
<b>TOTALE IMPIEGHI STABILI</b>	<b>€ 214.654,18</b>	

**Risorse del fondo oggetto della contrattazione integrativa**

Progressioni economiche orizzontali		Copertura sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria"
Compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi (al lordo dei contributi a carico art. 43 L. 449/97)		Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
Indennità di disagio e particolare responsabilità		Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
Concorsi a premio		Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
<b>TOTALE IMPIEGHI VARIABILI</b>	<b>€ 228.564,60</b>	

Il numero dei destinatari previsto per l'anno 2020 è 54 (al netto degli incaricati di posizione organizzativa) ed i benefici medi pro-capite attesi sono € 8.207,75.

Si attesta la copertura finanziaria per il "Fondo risorse decentrate 2020 per il personale dipendente non dirigente" come da prospetti di cui ai punti precedenti.

Lucca, 04 settembre 2020

*Il Segretario Generale*  
(Dr. Roberto Camisi)